



**COMUNE DI GROTTTE**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\* \* \* \* \*

**Ordinanza Sindacale n. 1 del 24/01/2019.**

Oggetto: Determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti "sensibili" per l'utilizzo degli apparecchi da gioco e l'ubicazione di sale da gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relative a tali attività.

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- il Ministero della Salute definisce la ludopatia come *"l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di fare scommesse, nonostante l'individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze"*;
- il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti e ciò ha portato a riflettere sul rischio per molti soggetti (soprattutto quelli più vulnerabili) di una vera e propria dipendenza comportamentale, con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche di poter compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a tassi usurari presso la criminalità organizzata;
- la letteratura scientifica evidenzia come le variabili che concorrono all'instaurarsi di una condizione psicopatologica del giocatore sono diverse:
  - aumento dell'offerta di giochi d'azzardo che comportano utilizzo di denaro;
  - facile accessibilità ai vari tipi di gioco;
  - promozione e incentivazione, attraverso la pubblicità, del gioco d'azzardo proposto come un'opportunità possibile per tutti, per un cambiamento di vita e un rapido miglioramento delle proprie condizioni sociali ed economiche;
  - caratteristiche additive dei nuovi giochi d'azzardo;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 8 novembre 2012, n. 189 ha previsto l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) *"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità"*;
- rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

- si ritiene necessario intervenire al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione, in particolar modo dei minori e degli anziani soli, prevedendo la determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti sensibili per l'utilizzo degli apparecchi da gioco e l'ubicazione di sale da gioco e sale scommesse, nonché la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, collocati all'interno di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, sale giochi, ecc.) o dell'art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, ecc.);
- la determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti sensibili per l'utilizzo degli apparecchi da gioco e l'ubicazione di sale da gioco e sale scommesse, e la limitazione del funzionamento degli apparecchi in oggetto, ha come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso, con l'intervento nei momenti della giornata maggiormente rischiosi in quanto meno soggetti al controllo della comunità e in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella dei giovani. Tutto ciò, quindi, non tanto per rendere inaccessibile il gioco in senso assoluto, quanto per evitarne l'utilizzo sconsiderato;
- il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "Altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e, pertanto, non costituiscono oggetto della presente ordinanza;
- al Sindaco, in forza della giurisprudenza e della normativa vigente, è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, pur consapevole che con le limitazioni di cui alla presente ordinanza non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivarne l'utilizzo continuativo ed a tempo pieno;

**Vista** la circolare n.557/PAS/U/007081/12001 del 21/05/2018 del Ministero dell'Interno;

**Vista** la circolare n. 557/PAS/U/003881/12001 del 19/03/2018 del Ministero dell'Interno;

**Vista** la nota prot. 3427 del 17/01/2019 della Questura di Agrigento con la quale è stato espressamente richiesto se alla data odierna siano state adottate apposite ordinanze sindacali che regolamentino distanze minime dai luoghi definiti sensibili, gli orari di apertura e chiusura delle attività in argomento e se sia stato adottato apposito Regolamento dal competente Consiglio Comunale;

**Considerato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09/08/2018 è stata approvata la "*Mozione di indirizzo attinente la riduzione e il controllo di dispositivi elettronici per il gioco (macchinette mangiasoldi)*" che riportava, tra l'altro, il dovere politico e morale del Consiglio Comunale di intervenire al fine di contrastare un così grave fenomeno, ma che ad oggi non risulta che i Consiglieri comunali proponenti la mozione si siano attivati nel senso auspicato con la predisposizione di un apposito Regolamento comunale;

**Richiamata** la vigente disciplina in materia e in particolare:

- il R.D. 773/1931 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza" e in particolare l'art. 110;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "*Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati*";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "*Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici*";

- il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS";
- il D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (convertito in legge n. 148/2011 s.m.i.) che consente di stabilire "restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche" ivi compreso "il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area" qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- il D.L. n. 158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito in legge n. 189/2012 s.m.i.);
- gli artt. 41 e 118 della Costituzione;
- il T.U.E.L.;
- l'O.R.E.L.;
- il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

Nelle more dell'adozione di apposito Regolamento Comunale:

1. Il divieto di apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del R.D. 773/1931 (TULPS), localizzati a meno di 500 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da:
  - Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado,
  - luoghi di culto,
  - centri di aggregazione sociale,
  - centri giovanili,
  - altre strutture culturali,
  - centri ricreativi,
  - centri sportivi,
  - strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

Le suddette disposizioni si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in corso ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/003881/12001 del 19/03/2018.

2. Gli orari massimi di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del R.D. 773/1931 (TULPS) collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, sale giochi, ...) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco) del TULPS (R.D. 773/1931) sono fissati su tutto il territorio comunale dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
3. Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l'interruttore elettrico. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esercizio di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui al punto precedente, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili.



4. Che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni apparecchio acceso al di fuori degli orari massimi di funzionamento. In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del TULPS.  
La recidiva si verifica qualora la violazione sia commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/1981 e s.m.i.
5. Che la presente ordinanza sia comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Canicatti; al Comandante alla Stazione dei Carabinieri di Grotte.
6. Che la Polizia Municipale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, curino l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, pubblicata sul sito istituzionale e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

Il Sindaco  
Dott. Alfonso Provvidenza

